

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 11/03/2021

FATTO

Con ricorso del 23 novembre 2020, parte ricorrente esponeva di essere contitolare di 2 BFP appartenenti alle serie "Q/P"; lamentava che il *quantum* di liquidazione di tali buoni da parte dell'intermediario sarebbe stato inferiore al dovuto, non tenendo conto delle condizioni indicate a tergo dei titoli. Parte ricorrente, quindi, chiedeva il riconoscimento del suo diritto al rendimento riportato sul retro dei buoni per il periodo dal 21° al 30° anno, non essendo intervenuto alcun timbro correttivo, oltre interessi legali dal rimborso al saldo e refusione di spese e competenze del procedimento.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, previa eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso *ratio temporis e/o materiae*, precisava che i buoni di cui è ricorso appartenevano alla serie "Q/P", emessi su supporto cartaceo della precedente serie P; che i rendimenti erano quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno; che il citato decreto non prevedeva l'apposizione di un timbro relativo ai rendimenti del periodo contestato; che, per i buoni di cui è ricorso era pertanto applicato il tasso di interesse previsto per la serie Q/P, e non già quello della serie P, anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno; che la legittimità di tale condotta era confermata da recente e copiosa giurisprudenza di merito; che nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto aveva assolto pienamente alla funzione di trasparenza; concludeva chiedendo: in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile o irricevibile,



perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro bancario e finanziario e/o perché relativo a comportamenti precedenti il 1 gennaio 2009; nel merito di non accogliere il ricorso in quanto infondato.

In sede di repliche, il ricorrente rappresentava che, in relazione al rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non poteva ritenersi ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime dei buoni previsto dal D.M. 13/06/1986 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 5676/2013 e 6142/2002); quindi insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.

DIRITTO

La questione in decisione concerne le condizioni di rimborso di due buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti.

Anzitutto, il Collegio intende affrontare le eccezioni preliminari dell'intermediario relative all'incompetenza dell'Arbitro, nel caso di specie *ratione materiae* (per essere i BFP prodotti finanziari emessi dalla CDP, disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicherebbero pertanto le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB) e *ratione temporis* (riguardando la contestazione odierna, un vizio genetico dei Buoni sottoscritti fuori dalla competenza temporale dell'Arbitro). Questo Arbitro ha più volte rilevato l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente, escludendo la meritevolezza del relativo accoglimento. Con riferimento all'eccezione relativa all'incompetenza temporale, il Collegio rileva come la questione attenga agli effetti finali del rapporto, dovendosi fare riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009. Quanto all'incompetenza per materia, questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, che possono essere ad esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F., sia in virtù della disposizione di cui all'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275 che inserisce «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro, sia in virtù dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b), del medesimo D.P.R. che qualifica come «risparmio postale», la «raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti; che, quindi, in considerazione del D.P.R. n. 144 del 2001 che ha chiarito come il risparmio postale sia disciplinato, tra l'altro, dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma).

Passando al merito, occorre ricordare che la questione è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi l'orientamento per cui "con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).



Sicché, a volere sintetizzare, nel caso in cui i titoli siano stati emessi dopo il decreto ministeriale modificativo dei tassi, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sugli stessi titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sui medesimi titoli (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).

In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittrice si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva eterointegrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del codice postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo v., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost. 29 gennaio 2020 n. 26).

Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie la controversia attiene a due Buoni Fruttiferi Postali, serie Q/P (n. **009 e n. **010), entrambi emessi il 28 agosto 1986, quindi successivamente al Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986 di modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio ed istitutivo della "serie Q". I buoni risultano emessi su modulo cartaceo della serie "P"; sul fronte dei titoli, di cui si è prodotta copia, è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P". Sul retro di tutti i buoni risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli non riporta timbri aggiuntivi.

Ne consegue, alla luce di quanto precede, che la domanda del ricorrente relativa alle condizioni di rimborso dei buoni per i bimestri del 21° anno sino alla scadenza merita di essere accolta: sebbene l'emissione di buoni sia avvenuta successivamente al decreto ministeriale citato, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), disattendendo la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986. Tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi: nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. xxx per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., sez. un., 15.06.2007, n. 13979 "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.

Tutto ciò considerato, il Collegio riconosce il diritto della parte ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei buoni per cui è controversia, come rinvenibili dalla tabella originaria, per il solo periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Questo Collegio, in linea con il proprio consolidato orientamento, ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13). Non ritiene, invece, di accogliere la domanda relativa alle spese sostenute per l'assistenza difensiva, che, secondo le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (in breve “Reg. ABF”) non è obbligatoria, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA